

**REGOLAMENTO (CE) N. 1884/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 24 ottobre 2003**

**che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7 dell'accordo tra la Comunità economica europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 19 luglio 1986 e approvato con la decisione 87/497/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 22 dicembre 1994 e approvato con la decisione 95/131/CE <sup>(4)</sup>, prevede la possibilità di concordare trasferimenti tra categorie e anni contingenti.
- (2) Il 4 agosto 2003 Macao ha presentato domanda per effettuare trasferimenti tra anni contingenti.
- (3) I trasferimenti richiesti da Macao rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 nonché in quanto disposto dai suoi allegati V e VIII.

(4) È pertanto opportuno che la richiesta venga accolta.

(5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono autorizzati per l'anno contingente 2003, conformemente all'allegato del presente regolamento, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari di Macao stabiliti dall'accordo tra la CE e Macao sul commercio dei prodotti tessili.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2003.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU L 287 del 9.10.1987, pag. 46.  
<sup>(4)</sup> GU L 94 del 26.4.1995, pag. 1.